

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA
Provincia di Catania

Ordinanza n° 93

19 MAG. 2017

IL DIRIGENTE LA P.M.

Visto il Rapporto n. 92/2014 del 21/10/2014, elevato da personale di questo Comando P.M. a carico dei Sigg. Scalia Antonio, C.F. SCLNTN89E10C351H, nato a Catania il 10/5/1989 e Mostile Angela Maria C.F. MSTNLM65A63C351X nata a Catania il 23/1/1965, entrambi residenti in San Giovanni la Punta Via Duca Degli Abruzzi n° 37, nella loro qualità di obbligati in solido per la violazione di cui all'Ordinanza Sindacale n° 19/2014 (raccolta differenziata), per aver rinvenuto in questa Via Crotone, un sacchetto di plastica colore nero contenente rifiuti non differenziati e documentazione riconducibile a Scalia Antonio e Mostile Angela Maria;

L'infrazione è stata accertata il 21/10/2014 alle ore 11,26 in questa Via Monaci Mantia;

Constatata la regolarità della contestazione e/o notifica avvenuta in data 04/11/2014;

Ritenuto che dagli atti risulta provata la fondatezza dell'accertamento;

Vista la Legge 24/11/81, n° 689;

ORDINA

Ai suddetti di pagare in solido, quale sanzione per l'infrazione di cui sopra, la somma di Euro 207,00 più Euro 18,70 (totali) per spese postali di notifica, per un Tot. Di € 225,70;

INGIUNGE

Agli stessi di versare la somma predetta al Comune di San Giovanni la Punta entro il termine di giorni 30 dalla data di notifica della presente, sotto pena degli atti esecutivi. Dell'avvenuto pagamento, dovrà esibirsi copia della quietanza a questo Comando P.M. onde evitare i successivi adempimenti.
San Giovanni La Punta, li 19 MAG. 2017

Il Pers. Serv. Ann. Trib. Inform.

[Signature]
ref. *[Signature]*



Il Dirigente P.M.

[Signature]

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento deve essere effettuato mediante versamento su c/c postale n° 15900954 intestato alla Tesoreria Comunale di San Giovanni La Punta.

In caso di mancato versamento della somma entro i termini stabiliti, si ricorrerà alla esecuzione forzata ai sensi dell'art. 27 della legge 24/11/1981 n° 689.

Gli interessati possono proporre opposizione avanti al Giudice di Pace competente, del luogo in cui è stata commessa l'infrazione, entro il termine assegnato per il pagamento (art. 22 legge 24/11/81 n°689).

L'opposizione non è sospensiva del provvedimento di esecuzione forzata.